



Ministero dello Sviluppo Economico

LA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Roma, 10 maggio 2017

PERCHÉ UNA RIFORMA?



Ministero dello Sviluppo Economico

LA RIFORMA DEL FONDO DA DOVE NASCE

Aumento generalizzato delle coperture
(fino all'80% per contrastare gli effetti della crisi -
d.l. *Salva Italia*)

Incremento delle richieste di garanzia
(soprattutto in garanzia diretta)

Incremento delle escussioni

**Aumento del fabbisogno
finanziario del Fondo**

con un *trend* di crescita non più
coerente con la situazione della
finanza pubblica

Copertura generalizzata all'80%

**Rischio
deresponsabilizzazione dei
finanziatori nella selezione
delle operazioni**

evidenziato anche da uno
specifico studio di Banca d'Italia
sul Fondo


**Interventi non proporzionati rispetto
alla condizione di difficoltà di accesso al
credito dei beneficiari**

**Rischio di utilizzo poco
efficace delle (sempre più
limitate) risorse pubbliche**

LA CRESCITA DELL'OPERATIVITÀ E DEL FABBISOGNO FINANZIARIO


Finanziamenti attivati e garanzie concesse

Importo finanziato e garantito




Richieste di escussione della garanzia

Importo garantito originario attivato (€ mln)



**Fabbisogno finanziario
previsto per il prossimo triennio
(milioni di euro)**



LA RIFORMA DEL FONDO GLI OBIETTIVI

Ampliamento platea beneficiari



E' stata fissata una soglia limite di accesso al Fondo, in termini di *PD*, a un valore (9,43%) che consente, da un lato, un significativo allargamento della platea dei potenziali beneficiari (rimane fuori solo l'8% circa delle PMI italiane); dall'altro, di escludere, comunque, l'accesso alla garanzia per le imprese economicamente e finanziariamente «non sane»

Maggiore focalizzazione su imprese a rischio razionamento



Misure di copertura più elevate per le imprese, comunque sane, maggiormente esposte a rischio di razionamento sul mercato del credito

Maggiore sostegno agli investimenti



Orientamento del Fondo verso un maggior sostegno dei finanziamenti a fronte di investimento

Maggiore efficienza gestionale



Accantonamenti correlati al rischio. Più efficace monitoraggio e presidio dei rischi

Integrazione / Addizionalità



Maggiori margini per attrarre risorse regionali e/o comunitarie per il cofinanziamento degli interventi, in un'ottica di efficace integrazione e reale addizionalità

LO STRUMENTO CARDINE DELLA RIFORMA: IL NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE



Ministero dello Sviluppo Economico

IL NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE

Perno della riforma è l'adozione (in attuazione dell'art. 2, co. 6, del decreto-legge n. 69/2013) di un **modello più fine di valutazione del merito creditizio delle imprese**, simile ai modelli di *rating* utilizzati dalle banche, che sostituirà l'attuale sistema di *credit scoring*.

Il modello è stato sottoposto a un test comparativo con i modelli di *rating* di alcune banche e associazioni di categoria che ha riguardato un campione di circa 250.000 PMI. Il test ha evidenziato un comportamento del nuovo modello di valutazione assolutamente in linea con i modelli di *rating* bancari.

Il nuovo modello di valutazione è stato formalmente adottato nel mese di luglio 2016 dal Consiglio di gestione del *Fondo di garanzia*.

Al fine di contenere al massimo gli oneri amministrativi in capo ai richiedenti, i dati anagrafici ed economico-finanziari delle imprese beneficiarie necessari per il funzionamento del nuovo modello di valutazione saranno acquisiti dal Gestore attraverso banche dati esterne.

LA RATING SCALE

Di seguito, la *rating scale* – articolata su 5 classi di merito creditizio, con l'ultima classe che definisce l'area di «non ammissibilità» al Fondo – con i valori ipotizzati dei *cut off* del tasso di *default* tra le diverse classi.

CLASSE	AREA	Tasso di <i>default</i> (valori dei <i>cut off</i>)	DESCRIZIONE	DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE*
1	Sicurezza	0,12%	Soggetto caratterizzato da un profilo economico e da una capacità di far fronte agli impegni molto buoni. Il rischio di credito è basso.	3,22%
2	Solvibilità	1,02%	Soggetto caratterizzato da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.	20,59%
3	Vulnerabilità	3,62%	Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile.	44,29%
4	Pericolosità	9,43%	Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo.	23,87%
5	Rischiosità	> 9,43%	Soggetto caratterizzato da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero già in stato di default. Il rischio di credito è elevato.	8,04%

* Il campione utilizzato per lo sviluppo del modello di valutazione del Fondo è formato da 272.000 PMI ed è stato costruito replicando la distribuzione del portafoglio del Fondo (in termini di forma giuridica, settori di attività, dimensione, ecc.)

LA RIFORMA DEL FONDO **RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA**

Con la riforma viene anche definitivamente chiarita la differenza tra:

- ✓ **controgaranzia** (in senso proprio), ossia la garanzia concessa dal Fondo ai soggetti garanti, attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio *default* (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante)
- ✓ **riassicurazione**, che dà luogo al reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.

LA RI-ARTICOLAZIONE DELLE MISURE DI COPERTURA



Ministero dello Sviluppo Economico

RIDEFINIZIONE DELLE COPERTURE

L'adozione del nuovo modello di valutazione fornisce all'Amministrazione uno straordinario strumento per calibrare gli interventi del *Fondo* in funzione della reale necessità di sostegno pubblico delle PMI.

In tale ottica, le coperture riconosciute dal *Fondo*, oggi quasi sempre pari alla misura massima consentita dall'UE (80%), vengono, con il nuovo assetto, diversamente articolate, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

Maggiore focalizzazione su imprese a rischio razionamento



Misure di copertura più elevate per le imprese, comunque sane, maggiormente esposte a rischio di razionamento sul mercato del credito

Maggiore sostegno agli investimenti



Orientamento del Fondo verso un maggior sostegno dei finanziamenti a fronte di investimento

Maggiore integrazione / addizionalità



Maggiori margini per attrarre risorse regionali e/o comunitarie per il cofinanziamento degli interventi, in un'ottica di efficace integrazione e reale addizionalità

LE NUOVE COPERTURE (GARANZIA DIRETTA)

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della garanzia diretta					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine (ivi inclusi <i>mini bond</i>) senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Capitale di rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, anche <i>nuova Sabatini</i> Operazioni finanziarie concesse a <i>PMI innovative</i>	Operazioni finanziarie concesse a <i>Nuove imprese</i> Operazioni finanziarie concesse a <i>start-up innovative, incubatori certificati</i> <i>Microcredito</i> Operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 35.000 euro)
1	30% (0% nel caso di finanziamento a breve termine)	50%	30%	50%	80%	80%
2	40%	60%				
3	50%	70%				
4	60%	80%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

LE NUOVE COPERTURE (RIASSICURAZIONE)

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della riassicurazione					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine (ivi inclusi <i>mini bond</i>) senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Capitale di rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, anche <i>nuova Sabatini</i> Operazioni finanziarie concesse a <i>PMI innovative</i>	Operazioni finanziarie concesse a <i>Nuove imprese</i> Operazioni finanziarie concesse a <i>start-up innovative, incubatori certificati</i> <i>Microcredito</i> Operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 35.000 euro)
1	30% (0% nel caso di finanziamento a breve termine)	50%	30%	50%	64%	64%
2	40%	60%				
3	50%	64%				
4	60%	64%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

LA RIFORMA DEL FONDO *LE NUOVE COPERTURE (RIASS.)*

Per la *riassicurazione*, le nuove misure di copertura (vedi precedente *slide*) tengono conto della percentuale di garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal soggetto garante e rappresentano, dunque, il valore massimo che può assumere il prodotto tra:

- A) la misura della garanzia concessa dal soggetto garante sull'operazione finanziaria e
- B) la misura della *riassicurazione* concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo (fermo restando che, ai fini dell'accesso al Fondo, la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore non può essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita).

Tale aspetto consente al confidi una grande flessibilità nella combinazione della misura del suo intervento di garanzia in favore della banca con la percentuale di *riassicurazione* richiesta al Fondo.

LA RIFORMA DEL FONDO

LE NUOVE COPERTURE - EFFETTI

Dalla lettura delle nuove misure di copertura emerge:

- ✓ la **focalizzazione degli interventi del Fondo** in favore di categorie di imprese (comunque «bancabili») maggiormente esposte a rischio di razionamento
- ✓ un **riequilibrio delle coperture tra garanzia diretta e riassicurazione**, tuttavia, non ancora pienamente raggiunto per la necessità, in questa fase economica ancora delicata, di dare il massimo sostegno agli investimenti e alle nuove imprese (l'obiettivo della «neutralità» rimane, comunque, in agenda)
- ✓ il riconoscimento di una **maggiore flessibilità di intervento dei confidi**, per effetto della possibilità di combinare la misura della garanzia da loro prestata alla banca con la percentuale di riassicurazione richiesta al Fondo, che può rappresentare una importante leva anche per la definizione di nuove politiche commerciali e di relazione con il sistema bancario.

LE OPERAZIONI A RISCHIO TRIPARTITO

Al fine di rendere più snello e rapido l'accesso al Fondo per le operazioni di importo minore – fino a 120.000 euro – viene introdotta una nuova modalità di intervento, le cd. **operazioni finanziarie a rischio tripartito** (richiedibili dai soggetti garanti preventivamente autorizzati dal Consiglio di gestione).

In tali operazioni, il rischio è paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante.


Su tali operazioni la valutazione delle imprese è interamente delegata dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti.

A vantaggio delle PMI, su tali finanziamenti i soggetti finanziatori e i soggetti garanti non possono acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell'impresa.

Per le operazioni a rischio tripartito:

- il soggetto garante copre il 67% del rischio del soggetto finanziatore
- la *riassicurazione* del Fondo copre il 50% dell'importo garantito del soggetto garante
- la *controgaranzia* del Fondo copre il 100% dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.

LE OPERAZIONI A RISCHIO TRIPARTITO



LA RIFORMA DEL FONDO STRATEGIA DI ATTUAZIONE

L'adozione del nuovo modello di valutazione e la rimodulazione delle coperture saranno introdotte seguendo un **approccio graduale**, con 2 step:

1° step

Approvazione, con d.m. 7 dicembre 2016 di prossima pubblicazione, del nuovo modello di valutazione per le richieste di garanzia su *finanziamenti Nuova Sabatini*



Sperimentazione del nuovo modello di valutazione al fine di:

- ✓ testare, su un banco di prova significativo ma non eccessivo di operazioni (le richieste di garanzia su finanziamenti *ex Nuova Sabatini* nel 2015 sono state poco meno di 1.000) il funzionamento della nuova procedura e del sistema informativo del Fondo
- ✓ consentire alle imprese e ai richiedenti (banche e confidi) di familiarizzare con il nuovo modello di valutazione



2° step

Estensione del nuovo modello di valutazione al Fondo e rimodulazione delle coperture da attuare con il d.m. 6 marzo 2017 con data di entrata in vigore differita (non prima del 1 gennaio 2018) per consentire a imprese e richiedenti di conoscere le nuove regole

L'applicazione differita non riguarda la disciplina delle operazioni a rischio tripartito che può, dunque, divenire operativa anche prima della completa entrata in vigore della riforma

LE POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE REGIONALI



Ministero dello Sviluppo Economico

NUOVI SPAZI PER INTERVENTI ADDIZIONALI DELLE REGIONI

Con il nuovo assetto, le Regioni possono chiedere e finanziare l'istituzione di apposite «Riserve regionali» nell'ambito del Fondo di garanzia, attraverso la sottoscrizione degli accordi previsti dal d.m. 26 gennaio 2012 (cd. decreto *fund raising*).

Le riserve regionali saranno utilizzate, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale, per finanziare l'incremento di copertura rispetto alle ordinarie misure applicate, a livello nazionale, dal *Fondo di garanzia* (riportate nelle precedenti *slide*) fino al raggiungimento delle seguenti coperture massime:

- ✓ 80% dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di *garanzia diretta*
- ✓ 90% dell'importo della garanzia rilasciata dal confidi, nel caso di *riassicurazione*.

L'INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE REGIONALI

Nell'ambito del perimetro normativo del *Fondo di garanzia*, le Regioni possono finanziare l'incremento delle ordinarie coperture del *Fondo* verso determinate tipologie di imprese/operazioni finanziarie.

In coerenza con le proprie politiche di sviluppo, le opzioni utilizzabili per gli interventi addizionali delle Regioni sono rappresentate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- ✓ classe di merito creditizio dell'impresa (1, 2, 3 e 4)
- ✓ dimensione dell'impresa (micro/piccola/media)
- ✓ attività economica svolta (codice ATECO)
- ✓ localizzazione dell'impresa (provincia, comune),
- ✓ durata dell'operazione finanziaria (breve/medio-lungo termine)
- ✓ strumento finanziario (*mini bond*).

Le predette opzioni possono, inoltre, essere incrociate, in una sorta di matrice a entrata multipla, dando vita a un numero ancor più elevato di modalità di intervento (ad esempio, la Regione può decidere di intervenire in favore delle *piccole imprese con rating 3 e 4*)